



COMUNE DI SANSEPOLCRO

PROVINCIA DI AREZZO

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 79 del 29/06/2021

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2021
AI FINI DELLA TARI 2021

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore 20:30, nella Sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Ordinaria di prima convocazione previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto in atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
CORNIOLI MAURO	Sindaco	Si	
ANTONELLI ALESSIO	Consigliere	Si	
MORETTI LORENZO	Presidente	Si	
TORRISI GIUSEPPE	Consigliere	Si	
DEL BOLGIA MICHELE	Consigliere	Si	
MERCATI FRANCESCA	Consigliere	Si	
GALLAI SIMONE	Consigliere		Si
GORETTI ANDREA	Consigliere	Si	
CRISPOLTONI STEFANO	Consigliere	Si	
TORELLI MERI	Consigliere	Si	
BARTOLO IOLANDA SIMONA	Consigliere	Si	
LAURENZI ANDREA MATHIAS	Consigliere	Si	
POLVERINI MARCELLO	Consigliere	Si	
ANDREINI CHIARA	Consigliere	Si	
GIORNI CATIA	Consigliere	Si	
GIUNTI TONINO	Consigliere	Si	
RIVI ALESSANDRO	Consigliere	Si	

Tot. 16 Tot. 1

Assiste, nella Casa Comunale il sottoscritto Segretario Generale dott. Roberto Dottori incaricato della redazione del verbale ai sensi dell'art. 62 del Regolamento Comunale.

Il Presidente Lorenzo Moretti assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, dopo la designazione degli scrutatori.

L'Assessore Gabriele Marconcini illustra il punto all'ordine del giorno.

Il Consigliere Catia Giorni relaziona su quanto appena detto dall'Assessore Marconcini esprimendo negatività sul sistema di gestione rifiuti, che non funziona e vi è anche un aumento di tariffe; tutto ciò è inaccettabile per i cittadini. Ciò che preoccupa ulteriormente è che in tempi brevi non ci sarà un miglioramento perché non sono previste differenziazioni tariffarie; il sistema Sei Toscana non funziona. E' necessario un cambiamento di mentalità, il rifiuto deve diventare riciclo, riuso sia per il rispetto dell'ambiente sia per un notevole risparmio dei cittadini. Ciò avviene in alcune zone d'Italia; l'obiettivo è un sistema virtuoso.

Il Consigliere Alessandro Rivi ringrazia per l'illustrazione dettagliata dell'Assessore Marconcini, anche se tiene a sottolineare come in questi cinque anni il Pef e di conseguenza la Tari è sempre aumentata ma i servizi sono sempre gli stessi; quindi rimarca l'insoddisfazione. Per una società virtuosa ci dovrebbe essere un piano d'investimento importante quindi in primis da parte della Regione che non ci sostiene. E' un modello fallimentare che vede solo aumenti. Concorda con la posizione dell'Ente in merito al ricorso. Dichiaro voto di astensione.

Il Consigliere Alessio Antonelli tiene a sottolineare i paradossi di tutto il sistema rifiuti e di conseguenza della Tari. La ripartizione delle quote comunali è indivisibile. Evidenzia tuttavia gli enormi progressi fatti in città sulla raccolta differenziata che è passata da un 27% ad un 50% e la dura presa di posizione dell'Assessore Marconcini all'Assemblea Ato.

Il Consigliere Tonino Giunti relaziona sulla gestione rifiuti e sulla produzione quotidiana che sta diventando un lusso. Serve maggiore sensibilizzazione sia a scuola che all'interno delle famiglie; la differenziata è il nostro futuro. Dichiaro voto di astensione.

Il Consigliere Chiara Andreini relaziona sulla complessità del tema, sottolineando i vari componenti del Pef e la ripartizione fra i Comuni. Evidenzia gli aspetti negativi del sistema Arera che ha solo ampliato la complessità della gestione rifiuti ed il Comune deve solo cercare di ottenere il giusto equilibrio. Apprezza la posizione dell'Assessore Marconcini all'interno dell'Assemblea. Il sistema "Ato" non va bene e soprattutto la sua ripartizione; su tutta questa complessa situazione dichiara voto di astensione perché ci sono molte lacune e disservizi con costi troppo elevati.

Il Consigliere Francesca Mercati dichiarando subito voto favorevole, tiene a sottolineare tutte le criticità nei confronti del sistema attuato per lo smaltimento dei rifiuti. Esprime indignazione per ciò che sta avvenendo. Ringrazia la forte presa di posizione finora attuata da parte dell'Assessore Marconcini; lavoro coraggioso e di responsabilità. Riflette sulla scelta dell'Amministrazione in merito al ricorso al Tar, denunciando apertamente gli errori del sistema.

Il Consigliere Michele Del Bolgia dichiara che purtroppo l'Ente subisce le decisioni prese in altre sedi; quindi l'Amministrazione ha positivamente intrapreso approcci diversi, anche politicamente. L'Assessore si è sempre battuto in maniera appropriata in tutte le Assemblee Ato anche senza ottenere i risultati sperati. Quindi anche se non condividendo le scelte fatte in Ato, responsabilmente dichiara voto favorevole.

Il Consigliere Marcello Polverini ricorda ai presenti il progetto sottoscritto con le Associazioni cittadine ed i maggiori supermercati di Sansepolcro inerente la raccolta differenziata e ne dichiara il fallimento anche ideologico. Ringrazia l'Assessore per il suo operato responsabile anche per l'apertura del contenzioso. Si rammarica che all'atto pratico i cittadini di Sansepolcro subiranno un notevole aumento.

Il Sindaco Mauro Cornioli tiene a spiegare l'importanza dell'azione legale contro l'Ato, evidenziando che l'efficienza e l'efficacia di Sei Toscana non la valuta nessuno ed intanto solo i cittadini ne pagano le conseguenze di questo sistema. E' stato ipotizzato, in realtà, di non approvare, oggi, il Pef e di conseguenza la tariffa; ma è impensabile. Il sistema non funziona e di ciò l'Amministrazione ne è consapevole; anche culturalmente si dovranno fare maggiori sforzi con un meccanismo di regole virtuose.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 secondo cui *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da **altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia**"*;

VISTO l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale;*

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR") approvato con la Delibera N. 443 del 31.10.2019 dell'Autorità di regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che con l'entrata in vigore dell'MTR ARERA l'"**autorità competente**" all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'"Ente territorialmente competente";

RILEVATO che per quanto riguarda il procedimento di approvazione del PEF annuale la richiamata Delibera ARERA N. 443/2019 dispone che l'Ente territorialmente competente (ETC) debba provvedere:

- all'acquisizione delle parti del Piano economico-finanziario predisposte dai singoli Gestori, comprese le amministrazioni comunali per i dati di loro diretta competenza;
- alla Validazione, direttamente o per il tramite di un terzo indipendente, dai dati trasmessi dai singoli gestori, ai fini della verifica della loro ammissibilità al riconoscimento tariffario;
- all'aggregazione in unico PEF delle parti del PEF dei singoli gestori;
- all'assunzione delle altre decisioni di sua competenza, tra cui i criteri di ripartizione tra i singoli Comuni dei costi di livello sovracomunale;
- alla determinazione, ad esito delle attività sopra richiamate, del Piano economico-finanziario di ciascun Comune compreso nel territorio di sua competenza, che assume efficacia ai fini di approvazione della TARI;
- alla trasmissione del Piano economico finanziario ad ARERA per la sua finale approvazione, salvo eventuali modifiche da parte dell'Autorità nazionale che peraltro rilevarebbero solo per la TARI degli anni successivi.

ACCLARATO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA N. 433/19, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020 secondo cui *"L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali."*

DATO ATTO pertanto che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all'Autorità d'Ambito assumere le "pertinenti determinazioni" in ordine al Piano Economico-finanziario ed ai Corrispettivi del servizio, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1.4 della Delibera ARERA N. 57/2020, in presenza di una pluralità di Gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità.

PRESO ATTO che l'Autorità d'Ambito in quanto Ente territorialmente competente ha identificato i seguenti Gestori dei singoli servizi del ciclo integrato presso l'Ambito ATO Toscana Sud:

1. *per le attività di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, di spazzamento e di lavaggio, di trattamento e recupero delle frazioni differenziate secche, nonché di alcune attività accessorie (ad es. avvio a recupero del CSS, gestione discariche post-mortem, etc.):* nel Gestore SEI Toscana Srl, affidatario della concessione ATO Toscana Sud;
2. *per le attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani residui, organici e terre di spazzamento:* nell'Autorità d'Ambito medesima, per questa prima fase transitoria fino all'adozione del provvedimento di ARERA sulle tariffe degli impianti, ed avvalendosi dei Terzi Gestori Impianti quali "meri prestatori d'opera";

3. *per le attività gestite direttamente dai Comuni (ad es. accertamento e riscossione tributo, spazzamento, servizi opzionali compresi quelli commissionati a SEI Toscana): nelle singole Amministrazioni comunali.*

CONSIDERATO che l'art. 6 della delibera 443/2020 dispone che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente corredandolo dalle informazioni e dagli atti necessari alla sua "Validazione" che "consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore";

PRESO ATTO che l'Autorità d'Ambito ha affidato la procedura di Validazione della parte trasmessa dal gestore SEI Toscana ("PEF Grezzo d'Ambito SEI" 2019 e 2021) ad un soggetto terzo qualificato ed indipendente ("Validatore"), selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica;

DATO ATTO che con Nota Prot. n. 6469 del 01.03.2021 (ns. Prot. n. 1392/2021) e poi in via definitiva con nota Prot. n. 17575 del 01.06.2021 (ns. prot. 3445/2021) SEI Toscana ha trasmesso ad ATO Toscana Sud il "PEF Grezzo" d'Ambito per gli esercizi 2019 e 2021, redatti in applicazione dell'MTR ARERA, sui quali si sono sviluppate le dettagliate verifiche di coerenza e congruità condotte dal Validatore, che ha anche valutato puntualmente i rilievi espressi su alcune poste del PEF Grezzo da parte dell'Autorità d'Ambito in un procedimento partecipato con il Gestore;

VISTE

- la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 9 del 12.05.2021 con la quale si è preso atto della Relazione di Validazione sul PEF ARERA per la parte SEI Toscana relativa all'esercizio 2019, trasmessa con nota Prot. n. 1258 del 23.3.2021 (ns Prot.n.2024/2021 e 2025/2021) dal Terzo Validatore, ai fini del Conguaglio, nonché delle seguenti risultanze rispetto ai valori del PEF Grezzo trasmesso da SEI Toscana:
 - per l'esercizio 2019 le poste giudicate non ammissibili dal Validatore ammontano a € 2.109.132, portando l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario, ante detrazioni per Proventi da recuperi, al valore di € 122.644.508, superiore per € 1.314.788 (+1,08%) a quello calcolato secondo il Contratto di Servizio;
- la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. Odg4 del 17.06.2021 con la quale:
 - si è preso atto della revisione condotta da SEI Toscana sul proprio PEF Grezzo tra la prima e l'ultima versione che ha portato il valore complessivo da € 146.441.582 a € 136.052.021;
 - si è preso atto della Relazione di Validazione sul PEF ARERA per la parte SEI Toscana relativa all'esercizio 2021, trasmessa con nota Prot. n. 1319 del 04.06.2021 (ns Prot. n. 3510/2021) dal Terzo Validatore, ai fini delle risultanze rispetto ai valori del PEF Grezzo trasmesso da SEI Toscana:
 - per l'esercizio 2019 confermate quelle già definite con la succitata delibera;
 - per l'esercizio 2021 le poste giudicate non ammissibili dal Validatore ammontano a € 129.379 portando l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario ante detrazioni per Proventi da recuperi al valore di € 135.922.642;

VISTO il prospetto allegato 1A alla presente delibera "Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il PEF 2021" relativo al Corrispettivo di Ambito ante l'applicazione dei limiti;

CONSIDERATO che, come chiarito da ARERA con la delibera 57/2020 e la Determina N. 2/2020 DRIF:

- nel caso di applicazione della TARI e quindi di differenziazione dei corrispettivi del servizio su base comunale (come in tutti i Comuni di ATO Toscana Sud), il piano economico-finanziario va redatto, validato, trasmesso e approvato a livello di singolo Comune, ciascuno dei quali è configurato come distinto "ambito tariffario";
- i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più "ambiti tariffari", sono attribuiti a ciascuno di essi:
 - a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
 - b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
- Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. Odg4 del 17.06.2021 con la quale:

- Nella Relazione Allegato A si riporta la determinazione puntuale dei parametri ("driver") da utilizzare per la ripartizione tra i singoli Comuni delle singole voci del PEF d'Ambito SEI Toscana (annualità 2019 e 2021);
- si è dato atto che, sulla base dei parametri di ripartizione così determinati, l'incidenza di ciascun Comune sul totale corrisponde per l'annualità 2021 alla rispettiva quota sul Corrispettivo d'Ambito 2021 di Competenza (al netto del Corrispettivo Impianti) calcolato ai sensi del Contratto di Servizio, come indicata alla voce (D) del Prospetto Allegato 1°.

VISTO l'art. 2.2 dell' MTR ARERA che, nel definire le componenti delle entrate tariffarie da riconoscere al Gestore, porta in detrazione i proventi della cessione sul mercato o al CONAI di materiale recuperato, non per l'intero importo come era previsto per il Contratto di servizio, ma al netto di una quota assegnata al gestore della raccolta differenziata, calcolata applicando un fattore di "Sharing" stabilito dall'Ente territorialmente competente all'interno di un intervallo di valori previsto dall'MTR;

VISTA la delibera dell'Assemblea d'Ambito n. Odg4 del 17.06.2021 che ha stabilito i criteri di determinazione del Fattore di sharing, da applicare nel PEF 2021 al valore lordo dei proventi da recuperi pari a € 9.935.644, che comportano una retrocessione a favore del Gestore pari nel complesso dell'Ambito a € 2.796.872, non prevista invece nel Contratto di Servizio, con conseguente maggior onere a carico delle tariffe;

RILEVATO che, per effetto della detrazione dei proventi da recuperi ammessa solo per la quota di € 7.138.772 non retrocessa al gestore, l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario nel PEF 2021 SEI Toscana, post detrazioni per Proventi da recuperi, ammonta nel 2021 a € 128.783.869;

CONSIDERATA la rilevanza nell'esercizio 2021 del fattore di Sharing dei proventi da recuperi, richiedendo quindi, sulla base dei dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, di scindere la quota sul totale d'Ambito di competenza di ciascun Comune tra:

- la componente relativa ai costi da applicare al monte costi d'Ambito di complessivi € 135.922.642, con conseguente quantificazione del Corrispettivo quota SEI Toscana ante detrazione per proventi nell'importo indicato alla voce (I) dell'Allegato 1A
- la componente relativa ai ricavi da applicare al monte proventi d'Ambito di complessivi € 9.935.644, con conseguente quantificazione della detrazione netta per proventi, post applicazione del fattore di sharing, nell'importo indicato alla voce (N) dell'Allegato 1°;

RILEVATO che, applicando le detrazioni per proventi da recuperi, come sopra determinate al netto del fattore di sharing, il Corrispettivo di competenza SEI Toscana dell'esercizio 2021 ammonta per il Comune di Sansepolcro al valore indicato alla **voce (O) del Prospetto Allegato 1A** alla presente Delibera;

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n.12 del 26.05.2021, relativa alla determinazione del Corrispettivo Impianti ai fini dell'imputazione nel PEF TARI 2021, e la Delibera n. Odg4 del 17.06.2021 che ha approvato le voci CTS e CTR ai sensi del MTR ARERA relative ai costi delle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani residui, organici e terre di spazzamento in continuità con le Convenzioni vigenti, previa Validazione da parte del Revisore Unico dell'Autorità trasmessa con nota prot. ATS n. 3614 del 10.06.2021;

RILEVATO che nelle predette Delibere dell'Assemblea d'Ambito n. 12 e n. Odg4 l'ammontare del Corrispettivo Impianti ai fini dell'imputazione nel PEF TARI a carico del Comune di Sansepolcro ammonta nell'esercizio 2021 nell'importo indicato alla voce **(P) dell'Allegato 1;**

CALCOLATO pertanto il Corrispettivo d'Ambito 2021 ARERA per il Comune di Sansepolcro quale somma della componente SEI Toscana e della componente Impianti, nell'importo complessivo indicato alla **voce (Q) dell'Allegato 1;**

VISTO l'art. 15 dell'MTR ARERA che ne dispone un'applicazione retroattiva agli esercizi 2018 e 2019, con conseguente ricalcolo delle Entrate tariffarie e dei Corrispettivi dei Gestori secondo le nuove regole dell'MTR e confronto dei relativi esiti con i corrispondenti valori applicati nei PEF 2018 e 2019 approvati dai Consigli comunali, con conseguente determinazione di un conguaglio da porre a carico delle tariffe rispettivamente dell'esercizio 2020 e 2021;

VISTO l'art. 16 dell'MTR ARERA secondo il quale la determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene non in misura piena ma applicando una decurtazione in funzione dei valori del "coefficiente di gradualità" determinato dall'Ente territorialmente competente per ciascun Comune;

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 9 del 12.05.2021 con la quale è stato determinato l'importo del Conguaglio 2019 del Comune di Sansepolcro come riportato nell'Allegato 7 alla DA n.9/2021;

RITENUTO che, secondo quanto consentito dall'MTR ARERA, l'imputazione sul PEF del predetto valore del Conguaglio 2019 può essere dilazionata in 4 esercizi a partire dal PEF 2021;

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n.26/2020 che riporta all'Allegato 7 il valore del Conguaglio ARERA per l'anno 2018 relativo al Comune di Sansepolcro da imputare sui PEF in 4 rate annuali;

RILEVATO che, secondo i dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, per il Comune di Sansepolcro:

- il valore della rata da imputare nel PEF 2021 del Conguaglio 2019 è indicato nella **riga (S) dell'Allegato 1A**, mentre la rata di competenza del Conguaglio 2018 è riportata nella **riga (R) dell'Allegato 1**;
- **il Corrispettivo d'Ambito comunale ARERA 2021, comprensivo delle rate dei conguagli 2018 e 2019, è pari all'importo indicato nella riga (T) dell'Allegato 1A, con un incremento rispetto al Corrispettivo d'Ambito 2020 pari alla percentuale indicata al punto (Z) dell'Allegato 1A**

VISTO il prospetto **allegato 1B** alla presente delibera "PEF 2021 Dati di diretta competenza comunale";

VISTO che, a seguito dell'accentramento all'Ente Territorialmente Competente delle competenze in materia di predisposizione del PEF e di suo invio ad ARERA per la definitiva approvazione, le Amministrazioni comunali dell'Ambito Toscana Sud devono trasmettere all'Autorità d'Ambito i dati sui costi di propria diretta competenza da includere nel PEF ARERA 2021, identificabili nelle tre seguenti componenti:

- 1) Costi dei servizi gestiti in economia dal Comune (Accertamento e Riscossione tributo TARI, Spazzamento) o comunque sostenuti per attività inerenti la gestione dei rifiuti (ad es. costi del personale adibito a questa attività),
- 2) Costi dei servizi opzionali attivati con il Gestore SEI Toscana, distinguendo tra servizi inclusi o esclusi nel perimetro di regolazione ARERA;
- 3) Perdite/accantonamenti su crediti TARI e TIA.

DATO ATTO che con nota del 05.02.2021, l'Amministrazione comunale ha trasmesso all'Autorità d'Ambito la versione definitiva dei dati di propria competenza relativi all'esercizio 2021, accompagnati da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentate;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 7 del 12.05.2021 che ha approvato lo schema di Accordo procedimentale sui servizi opzionali, che introduce ai fini PEF ARERA la possibilità per i Comuni di utilizzare, su base facoltativa, margini di crescita ancora disponibili rispetto ai Limiti di crescita ARERA relativi ai Servizi Base;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. Odg3 del 17.06.2021 in cui si dà atto che le funzioni di Validazione dei dati trasmessi dalle Amministrazioni comunali sono state svolte dall'Autorità d'Ambito, che ha verificato la coerenza dei dati con le indicazioni dell'MTR ARERA, accertando anche il rispetto dei limiti di crescita annua salvo che lo scostamento non sia motivato integralmente dall'incremento delle perdite su crediti e degli accantonamenti a fondi rischi su crediti;

ACCERTATO che i costi del PEF 2021 di diretta competenza comunale, come validati dall'Autorità d'Ambito e risultanti dalla determinazione ricognitiva del Direttore dell'Autorità d'Ambito N. 92/2021, sono rappresentati, nel totale e nelle sue componenti, **nell'Allegato 1B**;

VISTO che il Comune di Sansepolcro si è avvalso dell'opzione di cui all'art. 107 comma 5 del DL 18/2020 che consentiva di approvare la TARI 2020 mantenendo le medesime entrate tariffarie del 2019, e di dilazionare al 31.12.2020 l'approvazione del PEF 2020, la cui differenza rispetto al PEF 2019 sarebbe stata portata a conguaglio della TARI nel triennio successivo;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. Odg3 del 17.06.2021 che riporta in Allegato 4 i valori del Conguaglio 2020 complessivo e il Conguaglio 2020 relativo al Corrispettivo SEI Toscana, ante e post detrazioni ex art.1.4;

VISTO il prospetto Allegato 2 alla presente delibera "Conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana e relative modalità di copertura";

RILEVATO che per il Comune di Sansepolcro il valore del Conguaglio 2020 relativo al Corrispettivo SEI Toscana ante detrazioni risulta a debito per l'importo di cui **alla riga (A) del prospetto Allegato 2**;

CONSIDERATO che, anche alla luce delle indicazioni espresse dall'amministrazione Comunale, nella Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito odg03 del 17.06.2021, l'importo del Conguaglio Corrispettivo 2020 (ante detrazioni) è stato:

- **imputato in un'unica soluzione nel PEF 2021 per l'importo di cui alla riga (B) del prospetto Allegato 2;**
- **coperto con il fondo connesso all'emergenza Covid-19 per le funzioni fondamentali dell'anno 2020 (cd "Fondone") per l'importo di cui alla riga (C) del prospetto Allegato 2;**
- **imputato nel PEF TARI 2021 (RCU), quale rata annuale dell'importo complessivo da imputare nel PEF TARI del triennio 2021-2023, per l'importo di cui alla riga (E) del prospetto Allegato 2.**

RILEVATO che con riferimento alle detrazioni per finanziamenti regionali o per disservizi applicate in riduzione del PEF 2019 (e replicate nel fatturato 2020), il loro valore per il Comune di Sansepolcro differisce dalle omologhe detrazioni applicate nel PEF 2020 per l'importo riportato **alla riga (F) del prospetto Allegato 2**, che costituisce il Conguaglio Detrazioni 2020;

CONSIDERATO che nella Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito Odg03 del 17.06.2021, dopo l'eventuale utilizzo in compensazione del Bonus RD 2021 (riga (G) del prospetto Allegato 2) o del Conguaglio 2020 a credito del Comune (riga (H) del prospetto Allegato 2), il Conguaglio Detrazioni 2020 è pari all'importo indicato nella riga (I) del prospetto Allegato 2;

RILEVATO che per il Comune di Sansepolcro il Conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana da imputare sul PEF 2021, quale somma algebrica del Conguaglio Corrispettivo e del Conguaglio Detrazioni, risulta pari al valore riportato alla **riga (L) del prospetto Allegato 2;**

CONSIDERATO che il predetto importo del Conguaglio 2020 da imputare sul PEF 2021 trova copertura nelle voci indicate alle righe (M), (N) e (O) del prospetto Allegato 2, residuando invece non coperta nel PEF 2021 la quota del Conguaglio indicata al rigo (P);

VISTO il prospetto Allegato 3A alla presente delibera "PEF Comunali 2021 (ante detrazioni)";

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. Odg4 del 17.06.2021 che determina per ciascun Comune il valore del PEF 2021 ante applicazione dei limiti e istanze di supero;

RILEVATO che, secondo i dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, per il Comune di Sansepolcro il valore del PEF 2021 ante applicazione dei limiti alla crescita tariffaria ammonta all'importo riportato nella riga (F) del predetto prospetto Allegato 3A, quale somma di:

- corrispettivo di Ambito comprensivo delle rate dei conguagli 2018 e 2019 IVA inclusa di cui alla riga (C)
- costi di diretta competenza comunale (compresi servizi opzionali e accantonamenti) di cui alla riga (D)
- quota del conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana imputato nel PEF 2021 di cui alla riga (E)

VISTO l'art. 4 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA, secondo il quale il totale dei costi ammissibili al PEF non può superare un limite di crescita rispetto all'anno precedente, variabile da un minimo dell'1,2% ad un massimo del 6,6%, calcolato come somma algebrica dei seguenti parametri:

- Il tasso di inflazione programmata, pari all' 1,7%
- Il coefficiente di recupero di produttività (in detrazione), variabile da un minimo dello 0,1% ad un massimo dello 0,5%, fissato discrezionalmente dall'Ente territorialmente competente (ETC)
- Il coefficiente per la variazione delle caratteristiche del servizio (QL), variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 2%, fissato dall'ETC sulla base di una valutazione dei fattori che incidono sulla qualità de servizio;
- Il coefficiente per la variazione di perimetro (PG), variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 3%, fissato dall'ETC sulla base di una valutazione dei fattori che comportano una variazione elle attività effettuate dal gestore.

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 10 del 26.05.2021 che per ciascun Comune determina il valore del limite alla crescita tariffaria ai sensi dell'art. 4 dell'MTR ante rettifiche per servizi opzionali e per conguaglio 2020;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. Odg3 del 17.06.2021 che per ciascun Comune determina il valore del limite alla crescita tariffaria post rettifiche per Servizi Opzionali e per Conguaglio 2020, nonché il valore del PEF 2021 corrispondente a tale limite applicato al valore del PEF 2019, in quanto ultimo PEF rilevante ai fini tariffari;

RILEVATO che per il Comune di Sansepolcro;

- il valore finale del limite alla crescita tariffaria è riportato alla riga (M) dell'Allegato 3A quale somma del valore di cui alla DA n.10/2021 riportato nella riga (H) e delle rettifiche per Servizi Opzionali e Conguaglio 2020 riportati rispettivamente alle righe (I) e (L)
- il valore del PEF 2021 corrispondente all'applicazione del Limite predetto al valore del PEF 2019 è riportato alla riga (N) .

APPURATO che per il Comune di Sansepolcro il valore del PEF 2021 ante applicazione dei limiti di cui alla riga (F) è superiore al valore del PEF 2021 corrispondente al Limite alla crescita tariffaria riportato alla riga (N) con un'eccedenza riportata alla riga (O);

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. Odg5 del 17.06.2021 che ha stabilito di presentare ad ARERA la Relazione di cui all'art. 4.5 dell'MTR con l'istanza di superamento dei rispettivi Limiti di crescita per conto dei Comuni che presentino un'eccedenza del valore complessivo del PEF 2021 rispetto al Limite di crescita e che si trovino in una o più delle seguenti condizioni:

- le perdite su crediti e gli accantonamenti a fondi rischi su crediti imputati nel PEF 2021 eccedano l'omologo importo riferito all'anno di riferimento (a-1), in quanto la loro dinamica è indipendente dai livelli di servizio che possono essere autonomamente stabiliti dalle singole amministrazioni, ma sono in funzione di una variabile ad esse esogena quali la morosità degli utenti del servizio rifiuti: entro il predetto aumento di accantonamenti e perdite su crediti l'istanza di supero dovrà coprire integralmente l'eccedenza rispetto ai Limiti di crescita - come indicata nella tabella allegato 9 della Delibera n.Odg4 - dei costi di diretta competenza comunale maggiorati della quota del Conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana da imputare sul PEF 2021 in eccedenza al coefficiente C19,
- il Corrispettivo Impianti da imputare sul PEF 2021, come approvato con la DA 12/2021, ecceda il limite di crescita ad esso riferibile, ricorrendo inoltre le condizioni di cui al punto 4) lettera c) del dispositivo della predetta delibera: l'istanza di supero dovrà coprire integralmente la quota del Corrispettivo Impianti imputata sul PEF 2021 in misura eccedente i Limiti di crescita, come indicata nella tabella allegato 9 della Delibera n.Odg4
- il Corrispettivo d'Ambito SEI Toscana ante limiti ecceda il limite di crescita ad esso riferibile e il Comune abbia convenuto con il Gestore l'attivazione totale o parziale nel corso del 2021 di nuovi servizi, concordandone l'onere da imputare sul PEF 2021 in eccedenza ai Limiti, comunicandolo tempestivamente all'ATO ai fini dell'istanza di supero.

RILEVATO che nel Comune di Sansepolcro ricorre almeno una delle condizioni di cui alla DA n. Odg 05 e che pertanto si pone l'esigenza di presentare un'istanza di supero dei limiti per l'importo complessivo riportato alla riga (S) del prospetto Allegato 3A, quale somma delle seguenti componenti:

- quota riferita al Corrispettivo Impianti di cui alla riga (P);
- quota riferita agli accantonamenti per rischi e perdite a copertura dei costi di diretta competenza comunale e del Conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana di cui alla riga (Q)
- quota per attivazione nuovi servizi SEI Toscana di cui alla riga (R)

DATO atto che, dopo aver considerato l'eventuale effetto dell'istanza di supero, il valore del PEF 2021 (ante detrazioni) è pari all'importo indicato nella riga (U), che, rispetto al PEF dell'anno di riferimento per il calcolo dei limiti (2019), presenta le seguenti variazioni:

- la variazione assoluta riportata nella riga (Z);
- la variazione percentuale riportata nella riga (AA)

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1.4 della Determinazione ARERA N. 2/2020, e senza effetti sul calcolo dei Limiti di Crescita, è possibile portare in detrazione dal PEF le componenti approvate dall'Ente territorialmente competente, che si distinguono tra:

- detrazioni di diretta competenza comunale
- detrazione per finanziamenti regionali;

VISTO il prospetto "Detrazioni" Allegato 3B alla presente delibera;

DATO ATTO che l'importo delle Detrazioni di diretta competenza comunale è riportato alla riga (A) del prospetto Allegato 3B quale somma delle singole componenti riportate nel prospetto Allegato 1B;

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 11 del 26.05.2021 che ha stabilito le seguenti destinazioni dei finanziamenti regionali da portare in detrazione dal PEF 2021:

1. un importo complessivo di € 751.324 a titolo di Bonus RD da ripartire tra i Comuni dell'Ambito Toscana Sud con percentuali di Raccolta Differenziata certificate nel 2019 superiori alla media di

Ambito;

2. un importo complessivo fino ad un massimo di € 500.000 da ripartire tra i Comuni per i quali è stata presentata istanza di superamento dei limiti di crescita tariffaria per attivazione di nuovi servizi da parte del Gestore SEI Toscana, a copertura parziale del valore dell'istanza fino ad un massimo del 25%;

RILEVATO che la detrazione per finanziamenti regionali corrispondente al Bonus RD attribuita nel 2021 al Comune di Sansepolcro dalla predetta delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 11/2021 è nulla come indicato alla riga (B) del prospetto Allegato 3B, che viene portato in compensazione dell'eventuale Conguaglio Detrazione 2020 a debito del Comune per l'importo indicato alla riga (C), determinando pertanto l'importo residuo riportato alla riga (D) da portare in detrazione nel PEF 2021

DATO ATTO che possono essere portati in detrazione dal PEF 2021 anche i Conguagli 2020, qualora a credito del Comune:

- per l'importo indicato alla riga (G) relativo al Corrispettivo ante detrazioni, al netto dell'eventuale utilizzo a compensazione del Conguaglio Detrazioni 2020 a debito del Comune
- per l'importo indicato alla riga (H) relativo al Conguaglio Detrazioni 2020

VISTO il prospetto Allegato 4 alla presente Delibera, redatto secondo il modello "Appendice 1" allegato alla delibera ARERA 443/2019 e messo a disposizione dall'Autorità d'Ambito nell'Area riservata del sito dell'Autorità, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021 del Comune di Sansepolcro;

RILEVATO che il valore complessivo dei costi ("Entrate tariffarie") del Piano economico-finanziario per l'esercizio 2021 (comprensivo del conguaglio 2018 e 2019) del Comune di Sansepolcro, come messo a disposizione dall'Autorità d'Ambito, è pari all'importo risultante alla riga (47) del prospetto Allegato 4, così composto:

- componenti di parte Fissa per l'importo indicato alla riga (45)
- componenti di parte variabile per l'importo indicato alla riga (22)

VISTO il prospetto Allegato 5 alla presente Delibera, come elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone l'esito finale del PEF 2021 del Comune di Sansepolcro con le seguenti risultanze:

- totale delle entrate tariffarie ($\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$) che corrisponde al totale dei costi del PEF ante Detrazioni per l'importo riportato alla riga (C)
- totale Detrazioni per l'importo riportato alla riga (D)
- Totale PEF 2021 post Detrazioni per l'importo riportato alla riga (E)

confrontato con l'importo, riportato alla riga (F), del PEF post detrazioni dell'esercizio di riferimento per il calcolo dei limiti (anno 2019), con una variazione percentuale riportata alla riga (G);

VISTO l'art. 2 dell'MTR ARERA che classifica tutte le componenti che concorrono a formare il PEF in componenti di costo fisse e componenti di costo variabile;

VISTO l'art. 3 dell'MTR ARERA che dispone che la variazione rispetto all'anno precedente delle componenti di costo variabile non può eccedere il 20%, trasferendo l'eventuale eccedenza in aumento (o in diminuzione) alle componenti di costo di parte fissa;

VISTO l'esito, come rappresentato nell'Allegato n. 5, della verifica del rispetto del limite di variazione della parte variabile rispetto all'anno precedente, con attribuzione alla parte fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile;

VISTA la nota dell'Autorità d'Ambito Prot. 3765 del 18.06.2021, con la quale l'Amministrazione comunale è stata informata che con atto di accertamento tecnico (ddg 179/2021) in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell'Assemblea n. Odg5 del 17.06.2021, il Direttore Generale dell'Autorità ha:

- determinato il Piano Economico finanziario 2021 del Comune di Sansepolcro, redatto in conformità allo schema previsto dal MTR ARERA e riportato nell'Allegato 4
- precisato che il PEF 2021 così determinato sarà trasmesso entro il termine stabilito di 30 giorni all'Autorità nazionale ARERA per la sua finale approvazione

VISTO il comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi" del servizio rifiuti

VISTO il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti nel Comune di Sansepolcro, indicato alla riga 75 dell'allegato 4, superiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi dell'art. 1 c. 653 della Legge n. 147/2013, riportato alla riga (76);

VISTA la Relazione “Progetto comunale di Sintesi” per l’esercizio 2021 predisposta dal Gestore, di cui all’Allegato 6;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 Delibera ARERA n. 443/19 la procedura di validazione del PEF predisposto dal gestore viene svolta dall’Ente Territorialmente competente che assume le pertinenti determinazioni e provvede poi a trasmetterlo ad ARERA;

CONSIDERATO che con le delibere adottate nell’Assemblea del 17 giugno 2021 ATO Toscana Sud, che ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, ATO Toscana Sud esercita le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ha approvato il PEF grezzo di Ambito trasmesso dal gestore;

DATO ATTO che il Comune di Sansepolcro ritenuto che il procedimento di validazione del PEF seguito da ATO Toscana Sud fosse non pienamente conforme alle regolamentazioni ARERA e che i contenuti del provvedimento così come approvato dall’Assemblea fossero fortemente penalizzanti per l’Ente stesso ha espresso voto contrario ed è comunque in procinto di avviare contenzioso dinanzi al TAR Toscana per l’annullamento della delibera assembleare;

CONSIDERATO tuttavia che la regolamentazione ARERA mantiene ai Comuni funzioni e competenze attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI sicché l’Ente, pur avendo espresso il proprio dissenso, deve formalmente recepire la delibera di validazione del PEF e la determina del D.G. dovendo il Consiglio Comunale deliberare sulla TARI per l’anno 2021 entro il 30 giugno;

UDITO il dibattito avvenuto durante la seduta;

VISTI i pareri prescritti dall’art. 49 D.lgs 267/2000 relativi rispettivamente alla regolarità contabile e tecnica dell’atto entrambi resi dal dott. Luca Bragagni in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l’esito della votazione tenutasi per alzata di mano dei **16** Consiglieri presenti, con **10** voti favorevoli, **05** astenuti (Laurenzi, Andreini, Polverini, Rivi e Giunti) e **01** contrario (Giorni):

DELIBERA

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di prendere atto che, per effetto dell’art. 1 comma 527 della L. 205/2017 e dell’entrata in vigore nel 2020 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), la competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all’Autorità nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall’Ente Territorialmente competente, le cui funzioni nell’ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall’Autorità d’Ambito;
- 3) di dilazionare in 4 esercizi, secondo quanto consentito dall’MTR ARERA, il valore del conguaglio 2019 da imputare sul PEF 2021 del Comune di Sansepolcro, come riportato nell’Allegato 7 della Delibera dell’Assemblea d’Ambito n. 9 del 12.05.2021;
- 4) di prendere atto dei contenuti del prospetto **Allegato 1A** alla presente Delibera, elaborato dall’Autorità d’Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il Corrispettivo d’Ambito dell’esercizio 2021 del Comune di Sansepolcro comprensivo delle rate di conguaglio 2018 e 2019, calcolato secondo il MTR ante applicazione dei limiti alla crescita tariffaria;
- 5) di prendere atto dei contenuti del prospetto **Allegato 1B** alla presente Delibera, elaborato dall’Autorità d’Ambito sulla base delle indicazioni pervenute dall’Amministrazione Comunale, che espone dettagliatamente tutte le componenti di costo di diretta competenza del Comune, nonché le Detrazioni di diretta competenza comunale;
- 6) di prendere atto dei contenuti del prospetto **Allegato 2** alla presente Delibera, elaborato dall’Autorità d’Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il Conguaglio dell’esercizio 2020 ex art. 107 del Comune di Sansepolcro, e le relative modalità di copertura
- 7) di prendere atto dei contenuti del prospetto **Allegato 3A** alla presente Delibera, elaborato dall’Autorità d’Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il PEF ante

detrazioni dell'esercizio 2021, post applicazione dei limiti e eventuale istanza di supero, del Comune di Sansepolcro;

- 8) di prendere atto dei contenuti del prospetto **Allegato 3B** alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità di Ambito, che espone dettagliatamente tutte le detrazioni che concorrono a formare il PEF dell'esercizio 2021 del Comune di Sansepolcro;
- 9) di prendere atto dei contenuti del prospetto **Allegato 4** alla presente delibera, redatto secondo il modello "Appendice 1" allegato alla Delibera ARERA 443/2019, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021 del Comune di Sansepolcro, come elaborato dall'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud;
- 10) di prendere atto dei contenuti del prospetto **Allegato 5** alla presente Delibera che rappresenta l'esito finale del PEF 2021 del servizio rifiuti del Comune di Sansepolcro, comprensivo della verifica del rispetto del limite di variazione della parte variabile rispetto all'anno precedente con attribuzione alla parte fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile;
- 11) di prendere atto che il Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito:
 - ha predisposto, con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell'Assemblea n. Odg5 del 17.06.2021, la determinazione del Piano Economico Finanziario 2021 del Comune di Sansepolcro che, nelle more della finale approvazione di ARERA, è comunque già efficace ai fini della TARI;
 - provvederà ad inviare, entro il termine di 30 giorni, la documentazione richiesta da ARERA per la sua definitiva approvazione del PEF 2021 tra cui la presente deliberazione;
 - informerà tempestivamente l'amministrazione comunale in ordine agli esiti della procedura di approvazione del PEF 2021 da parte di ARERA, per gli eventuali conseguenti provvedimenti.
- 12) di prendere atto che il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti è superiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013;
- 13) di prendere atto che l'ente ha preso cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, ed intraprenderà nei limiti delle iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati;
- 14) di prendere atto dei contenuti della Relazione "Progetto comunale di Sintesi" per l'esercizio 2021 predisposta dal Gestore, di cui all'Allegato 6;
- 15) Il Consiglio Comunale di Sansepolcro dichiara di prendere formalmente atto delle delibere ATO n. 14-15-16 e della determina del 179/2021 del 18 giugno 2021 ai soli fini di determinazione della TARI per l'anno 2021 fermo restando che la presente presa d'atto non implica acquiescenza al provvedimento ATO essendo la volontà dell'Ente quella di procedere in via giudiziale per il suo annullamento;
- 16) di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità di Ambito per gli adempimenti di sua competenza.

Allegati

- Allegato 1A: Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il PEF 2021;
- Allegato 1B: Prospetto di dettaglio delle componenti di costo di diretta competenza del Comune, come validate dall'Ente Territorialmente competente;
- Allegato 2 Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il Conguaglio 2020 da imputare sul PEF 2021;
- Allegato 3A: Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il PEF 2021 ante detrazioni;
- Allegato 3B: Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano le detrazioni da imputare nel PEF 2021;
- Allegato 4: Prospetto delle voci del PEF ARERA 2021, redatto secondo il modello "Appendice 1" allegato alla delibera ARERA 443/2019, (versione POST LIMITI);
- Allegato 5: Esito finale del PEF 2021 con verifica del rispetto del limite di variazione delle componenti di costo variabile;
- Allegato 6: Relazione "Progetto comunale di Sintesi" per l'esercizio 2021 predisposta dal Gestore.

Il Presidente
f.to Lorenzo Moretti
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
f.to dott. Roberto Dottori
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Per **copia conforme** all'originale per uso amministrativo

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per **15** giorni consecutivi dal **06/07/2021**

N° **1194**

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
Dr. Roberto Dottori

ESECUTIVITÀ

La suesata deliberazione diviene esecutiva, per decorrenza del termine di giorni dieci dalla pubblicazione della delibera stessa.

Il Segretario Generale
dott. Roberto Dottori

COMUNE DI SANSEPOLCRO - AOCSAN - 0015668 - Uscita - 12/07/2021 - 12:11